



federfarma piemonte

Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Prot. n. 199/433/342/2020/AC

TORINO, 17 Novembre 2020

Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte

Inviata tramite e-mail

per l'inoltro

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza

Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 17 NOVEMBRE 2020

Il 17 novembre 2020 entra in vigore l'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento aggiornato dall'AIFA il giorno precedente, la cui principale novità è costituita dall'ingresso di un ulteriore confezionamento di *nifedipina* per uso orale, nonché dell'associazione *clopidogrel + acido acetilsalicilico*, peraltro erogata in Piemonte in modalità DPC, salvo le situazioni di urgenza codificate.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal **17 novembre 2020** trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento pubblicato sul sito ministeriale il 16 novembre 2020.

Si segnala, al riguardo, che la principale novità rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n°303 del 16 ottobre u.s.) è costituita dall'**inserimento nel sistema del confezionamento per uso orale NIFEDIPINA - 28 unità 30 mg (rilascio prolungato)**, con **prezzo di riferimento di 9,05 euro**, lo stesso valore dei medicinali che attualmente compongono la relativa lista di trasparenza.

Dal 17 novembre è inoltre **inserita nel sistema l'associazione CLOPIDOGREL + ACIDO ACETILSALICILICO - 28 unità 75 mg + 100 mg**, con **prezzo di riferimento di 12,64 euro**: si precisa al riguardo che tale medicinale, di norma erogato in Piemonte in regime Distribuzione per Conto (DPC), è dispensabile in convenzionata – limitatamente ad **una confezione** – nelle **situazioni di urgenza** a suo tempo codificate (ricetta di guardia medica o di MMG sulla quale è riportato il carattere di urgenza prescritta in giorno festivo o pre-festivo o durante la reperibilità serale/notturna).

Nell'evidenziare che non sono ovviamente variare le modalità generali di gestione delle prescrizioni degli altri medicinali assoggettati al sistema, si trasmette come di consueto in allegato (All.1) **l'elenco dei confezionamenti per i quali** – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – **è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la "clausola di salvaguardia"** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso. Per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al giro 10b) "Quota assistito"** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che i medicinali **CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali pertanto il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico (cfr. la circolare n°16 del 20 gennaio 2016). In tutti gli altri casi CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo.

Sono integralmente rimborsate anche le prescrizioni dei medicinali a base di **calcipotriolo+desametasone** (ad oggi, i medicinali *Dovobet, Xamiol e Zoripot*, inseriti nella medesima lista di trasparenza) **recanti il richiamo al trattamento sul cuoio capelluto**, su cui il farmacista **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo**.

Si ricorda infine che, nonostante siano inclusi nel sistema del rimborso di riferimento, l'AIFA a suo tempo ha **raccomandato di non procedere alla sostituzione dei medicinali a base di Levetiracetam** (Epitiram, Grifoxima, Italept, Matever, Keppra, ...), **Levotiroxina** (Eutirox, Tirosint, ...) e **Topiramato** (Ecuram, Sincronil, Topamax, ...) in uso e/o prescritti, **senza tuttavia esentarli ex lege dalla eventuale quota a carico del cittadino, che pertanto deve essere richiesta dal farmacista**.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA